



Associazione
**Volontari di Protezione Civile
VALLE DEL RUBICONE**

Via Ivo Olivetti 14 - 47020 Roncofreddo (FC)
reperibilità H24 334-8770802 e-mail presidente@protcivile.org



**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA
DEL 22.06.2019**

Il giorno 22/06/2019, alle ore 17:00, presso la sede associativa, sita in Via Ivo Olivetti 14 a Roncofreddo (FC), si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria/straordinaria dei Soci. I volontari presente ed in regola con la quota associativa sono ventidue (22), sette (7) su delega, su un totale di ventitré (23) iscritti. L'assemblea convocata è suddivisa in due sessioni consecutive, una straordinaria ed una ordinaria, visto il diverso tenore delle argomentazioni. Per la quasi totalità dei presenti, entrambe le sessioni sono da ritenersi validamente costituite. Viene nominato presidente Flavio Ceccaroli e segretario Lorenzo Mirelli, e si procede alla discussione secondo l'ordine del giorno indicato nella lettera di convocazione:

INIZIO SEDUTA STRAORDINARIA

1 – discussione del nuovo Statuto Associativo

Prende la parola Mirelli, il quale ricorda che il testo oggi in discussione è il medesimo già trattato nella seduta precedente, che nel frattempo non sono state segnalate contro indicazioni o commenti correttivi. Ricorda i punti salienti del nuovo documento che non ha fatto altro che aggiornare i principi dello Statuto in vigore alle nuove definizioni delle leggi di riforma del terzo settore. Al termine del riepilogo di questi concetti chiede di nuovo se vi sono dubbi o contributi ulteriori. Nessun intervento da parte dei soci.

2 – approvazione del nuovo Statuto Associativo

Si procede quindi alla messa ai voti. Il nuovo statuto viene approvato all'unanimità dei presenti, non essendoci alcun voto contrario o astenuto. Preso atto della decisione, il nuovo segretario avrà il compito di provvedere alla sua registrazione entro i termini di legge. L'Assemblea da mandato affinché presidente e segretario effettuino tutte le dichiarazioni occorrenti per l'adempimenti dei procedimenti amministrativi occorrenti in tal senso.

TERMINE SEDUTA STRAORDINARIA

INIZIO SEDUTA ORDINARIA

3 – elezione del nuovo Consiglio Direttivo

Prende parola il presidente Ceccaroli che riepiloga brevemente i risultati dell'operato dell'uscente consiglio, elencando la costante presenza nelle attività emergenziali, nei servizi a sostegno dell'associazione, la nuova sede associativa, l'autovettura di proprietà, la convenzione con il Comune di Longiano, la buona salute dei registri contabili, l'investimento economico nei DPI e nel vestiario occorrente, tutti risultati che dimostrano un andamento crescente nel corso degli anni. Commenti positivi anche da parte degli altri consiglieri uscenti che hanno ricordato, ognuno per gli argomenti che hanno seguito, i buoni risultati conseguiti.

Si procede quindi alla procedura elettiva. Vengono nominati scrutinatori Lorenzo Mirelli e Vittorio Fabbri i quali distribuiscono le schede di voto contenenti i nominativi dei candidati: Ceccaroli Flavio, Brandinelli Cristina, Lapelosa Michela, Bartoletti Ugo, D'Altri Giuseppe. Vengono distribuite le 22 schede (quindi anche ai delegati), ricordando che si possono esprimere da zero a cinque voti per ogni scheda.

Raccolte le schede di voto, gli scrutinatori procedono alla conta riportando il risultato nella tabella riepilogativa: Lapelosa Michela 21 – Ceccaroli Flavio 20 – Bartoletti Ugo 19 – Brandinelli Cristina 18 – D'Altri Giuseppe 18. Tutti i candidati risultano eletti quali componenti del nuovo Consiglio Direttivo, con nomine immediatamente efficaci.

Come da tradizione, l'assemblea viene sospesa per dar modo al Consiglio Direttivo appena eletto, di discutere in sede riservata e di decidere le singole mansioni che andranno a ricoprire, per poterle poi ufficialmente comunicare all'assemblea dei soci presenti.

Dopo una consultazione, i nuovi consiglieri rientrano in assemblea e comunicano le decisioni prese:

- presidente – Flavio Ceccaroli
- vicepresidente – Ugo Bartoletti
- segretario – Cristina Brandinelli

Associazione ONLUS denominata "Volontari di Protezione Civile VALLE DEL RUBICONE"

Sede legale: Via Ivo Olivetti 14 – 47020 Roncofreddo (FC)

Iscritta all'Albo Provinciale delle Associazioni di Volontariato di Forlì-Cesena con atto n°26/2006

Iscritta al Registro Regionale del Volontariato di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna

Sezione Provinciale di Forlì-Cesena con Determina Dirigenziale n°1257 del 29/04/2014 prot. 2014/44784

Iscritta al Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Forlì-Cesena

c.f. 90052250405 - IBAN IT 89 066230 67831 0000 4044 4760





Associazione
Volontari di Protezione Civile
VALLE DEL RUBICONE

- responsabile emergenze – Michela Lapelosa
- responsabile mezzi – Giuseppe D'Altri

L'assemblea prende atto, e plaude alla composizione del nuovo consiglio, augurando a tutti un proficuo lavoro.

4 – varie ed eventuali

Prende infine parola Lorenzo Mirelli che so commiato dall'associazione avendo deciso di non proseguire nell'attività di volontario di protezione civile, e per salutare tutti invita i presenti a rimanere al termine dell'assemblea per partecipare ad un piccolo rinfresco che ha organizzato. I presenti esprimono parole di apprezzamento per l'operato svolto, comprendendo la riservatezza della scelta.

Non avendo null'altro da aggiungere, l'assemblea termina alle ore 19:00.

Elenco allegati:

- 1 – lettera di convocazione
- 2 – elenco dei soci presenti
- 3-4-5-6-7-8-9 deleghe scritte
- 10 – tabella riepilogativa delle elezioni
- 11 – nuovo statuto associativo

Volontari di Protezione Civile
VALLE del RUBICONE

Via Ivo Oliveri 44 - 47020 Roncofreddo (FC)

Flavio Ceccaroli – presidente **CF 90052250405 – associazione ONLUS**


Lorenzo Mirelli – segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il 19 LUG 2019

N. 1747 Mod. 3 e ESSENTE

L. 117/2017

1230 S. M. A.







ASSOCIAZIONE

**VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
VALLE DEL RUBICONE ODV**

- STATUTO -

*testo approvato dal CD del 16/04/2019 e da Assiprov via mail il 08/05/2019
e dalla Assemblea Straordinaria del 22/06/2019 – rel. 05*

**Volontari di Protezione Civile
VALLE del RUBICONE**
Via Ivo Olivetti 14 - 47020 Roncofreddo (FC)
c.f. 90052250405 – associazione ONLUS

1. COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'organizzazione di volontariato denominata **"VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VALLE DEL RUBICONE ODV"** (d'ora in avanti *Associazione*).

2. SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede in Roncofreddo, Via Ivo Olivetti 14. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.

3. FINALITÀ e ATTIVITA'

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: attività di Protezione Civile ai sensi L.225/92 e s.m.i., nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente, sia in ambito nazionale che internazionale. Opera per la tutela e la valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità indicate di seguito. Promuove e coordina iniziative di responsabilizzazione civica, di moralizzazione, di tolleranza e pacifica convivenza tra gli uomini, indipendentemente da diversità di opinioni, ideologie, lingua, cultura e razza.

Per il perseguimento delle già menzionate finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281»;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione:

- organizza attività di formazione dei propri soci secondo percorsi di qualificazione previsti dalla normativa di settore o per gestione interna
- prepara attraverso addestramenti ed esercitazioni i propri soci;
- si occupa della diffusione della cultura di Protezione Civile, sensibilizzazione pubblica attraverso partecipazione ad eventi di divulgazione pubblica, simulazioni d'intervento, conferenze, seminari anche in collaborazione ad altre Organizzazioni aventi simili finalità;
- organizza attività operativa in fase di prevenzione/previsione/soccorso/superamento delle emergenze secondo quanto definito dalla normativa di settore a supporto di Enti Pubblici di qualsiasi livello e grado, attraverso convenzioni o su attivazione a seguito di richiesta di disponibilità
- coopera con Enti, od Istituzioni pubbliche e private e con altre organizzazioni di volontariato, per il migliore perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.
- predispone e gestisce attività svolte a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura del volontariato di protezione civile , anche nei confronti della popolazione , nonché la crescita delle diverse realtà del volontariato di protezione civile , la sua formazione anche specialistica , l'impiego e l'incremento dei volontari , la collaborazione programmatica ed emergenziale con le istituzioni e le realtà del volontariato , il tutto anche promuovendo e sottoscrivendo specifiche convenzioni indicanti finalità , mezzi , attrezzature e contributi ; propone strumenti e metodologie operative favorendo sviluppo di conoscenze e competenze , e fornendo indirizzi e servizi in aspetti organizzativi , giuridici ed amministrativi . Mantiene la sua finalità attraverso la qualificata iscrizione presso l'*Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile, Sezione Provinciale* di cui alla normativa vigente, successivamente denominato "Registro". Collabora con il Sistema Regionale attraverso l'iscrizione all'associazione di secondo livello individuata dalla LR 1/05 denominata "*Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Forlì-Cesena*". L'adesione a tali organismi ed elenchi rimane facoltativa e spontanea, dimostrando nel suo esercizio continuato la propria autonomia decisionale, nonché libertà di adesione e partecipazione. Per il perseguimento dello scopo sociale l'associazione si occuperà anche di assistenza alla popolazione o di partecipanti, a momenti collettivi, organizzati da enti pubblici o privati, quali feste, attività sportive, sagre e manifestazioni in genere.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può realizzare attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo

 

settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

4. SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

I soci sono suddivisi in due categorie:

- SOCI SOSTENITORI (o di SUPPORTO) - coloro che non dispongono di attestato di superamento del corso base di protezione civile e prestano la loro opera personale in modo gratuito e continuativo in altri ambiti statutari o di altre attività di supporto come previsto dalla normativa regionale di protezione civile;
- SOCI OPERATIVI - coloro che dispongono di attestato di superamento del corso base per volontari di protezione civile e prestano la loro opera personale in modo gratuito e continuativo in tutti gli ambiti statutari

5. REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

La domanda di adesione dovrà contenere: dichiarazione di accettazione delle norme statutarie e regolamentarie dell'Associazione, pagamento della quota associativa, autocertificazione della mancanza di condanne penali e/o procedimenti in corso che possano portare all'interdizione dai pubblici uffici, il tutto secondo più precisa indicazione contenuta nel Regolamento e nella modulistica predisposta. L'ammissione è da intendersi conclusa dopo un periodo di prova di tre mesi (necessario per comprendere la volontà partecipativa al raggiungimento dello scopo sociale), al termine del quale il Consiglio Direttivo confermerà o meno l'ammissione.

In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni; quest'ultimo, entro i successivi trenta giorni, può proporre appello, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.



6. DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata a.r. o PEC con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai già menzionati libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

7. DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.

8. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima

o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi dieci giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione, ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

9. PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

10. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

11. RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

12. SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.



L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15. giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori a 200.000,00€ (duecentomila/00 euro), il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

13. UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

14. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;

il Presidente;

15. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.





L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche dello statuto, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. La deliberazione è assunta in prima convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione è assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, fax, pubblicazione sul sito associativo e su gruppo chat) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

16. I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

17. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero pari a cinque membri eletti fra i soci. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi



se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

18. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

19. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

20. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Segretario;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.



Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

21. PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati alla prima riunione utile da convocarsi entro 15 giorni

22. VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente svolge una funzione perfettamente coincidente con quella del Presidente, solo nei momenti di assenza o impedimento di questi. Nei restanti momenti non svolge alcuna specifica funzione se non quella di stretto collaboratore del Presidente o quale persona da lui delegata a specifiche funzioni in sua vece.

23. SEGRETARIO

Ha i seguenti compiti e poteri, di segreteria e tesoreria:



- curare la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

- provvedere materialmente alla tenuta della documentazione d'archivio tra i quali soprattutto il libro dei soci ed il registro dei verbali

- conservare i registri dei beni in comodato d'uso e della documentazione afferente formazione ed operatività dei volontari

- gestire il protocollo ed ogni altra attività di ambito amministrativo

- curare la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo

- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione;

- mantenere aggiornati i libri contabili e predisporre quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

24. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitrato composto dal Collegio dei Probiviri del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Forlì-Cesena, associazione di secondo livello alla quale aderisce l'Associazione.

25. GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite

26. INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

È indispensabile l'assenza, in capo ai consiglieri, di condanne penali passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, da attestarsi mediante autocertificazione da presentare al momento dell'accettazione della nomina.

27. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15 La stessa Assemblea elegge uno o più



liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10

28. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.), e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

29. NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'associazione
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VALLE DEL RUBICONE ODV
RONCOFREDDO – 22/06/2019**

IL PRESIDENTE



Flavio Ceccaroli

IL SEGRETARIO



Lorenzo Mirelli

ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
IL 19 LUG. 2019 AL N. 1744 MOD. 3

IL DIRETTORE



